TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 67

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 29 e 32, 2° comma, modif

Avanzamento straordinario (per merito di guerra ed a scelta eccezionale).

a) L'avanzamento straordinario per merito di guerra puo' essere conferito ai sottufficiali di carriera della R. Marina ed ai militari volontari del Corpo Reale equipaggi marittimi, indipendentemente da qualsiasi limite di imbarco e di permanenza nel grado, per meriti debitamente accertati in seguito a fatti d'arme avvenuti in tempo ed in zona di guerra. Per tempo di guerra deve intendersi quello intercorrente fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le promozioni per merito di guerra hanno decorrenza dalla data dei fatti d'armi che le originarono.

b) L'avanzamento straordinario a scelta eccezionale puo' essere conferito, nel limite massimo del 4% del rispettivo ruolo organico, ai sottufficiali di carriera della R. Marina che, oltre ad aver reso nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed in casi specifici servizi di eccezionale importanza, siano in possesso di qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura cosi' preclare da dare pieno affidamento di reggere in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

Per l'avanzamento di cui sopra occorre che il sottufficiale abbia raggiunto la meta' delle condizioni di permanenza nel grado e di imbarco stabilite dalle tabelle A e B dell'articolo precedente, si trovi nel 1° terzo del ruolo del proprio grado ed abbia superato il corso P., se secondo capo, o gli esami prescritti per l'avanzamento a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi, se capo di 1ª classe.

Il Ministro per la marina, qualora lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, puo' derogare alle condizioni di cui al precedente comma nel limite di un decimo del totale dei posti di organico attribuibili per ciascun grado all'avanzamento straordinario a scelta eccezionale.

Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta dei sottufficiali di carriera della Regia marina sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re dal Ministro per la marina, sentito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento.

I sottufficiali dichiarati meritevoli di promozione a scelta eccezionale hanno l'assoluta precedenza su tutti gli inscritti nel quadro di avanzamento della propria categoria e sono classificati fra loro secondo l'anzianita' di grado.

Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico fissa le norme per la compilazione e la trasmissione di proposte di promozione a scelta eccezionale.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1936, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-67-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-29-e-32-2-comma-modif/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it